

# Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Allianz S.p.A.

Prodotto: "Incendio Masi"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

## Che tipo di assicurazione è?

E' un'assicurazione contro i danni che offre una copertura assicurativa Incendio Rischi nominati dei Masi.



### Che cosa è assicurato?

- ✓ Sono assicurati i danni materiali e diretti da incendio ai Masi assicurati, anche se di terzi;
- ✓ Sono assicurati: fabbricati, contenuto/arredamento, merci, macchine/ attrezzature agricole, bestiame, fieno e paglia, purché richiamati nella Scheda di polizza.

Il prodotto offre ulteriori garanzie indicate nel DIP aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa è assicurato?".



### Che cosa non è assicurato?

- ✗ Non sono assicurati i danni da Incendio di cose diverse dai Masi e loro contenuto;
- ✗ Non sono assicurati i Masi non in buono stato di statica e manutenzione;
- ✗ Non sono assicurati i beni non richiamati nella Scheda di polizza.



### Ci sono limiti di copertura?

- ! Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo, per il cui dettaglio si rimanda al DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Ci sono limiti di copertura?".



### Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per i danni alle cose ubicate in Italia, Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano.



### Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Impresa secondo i termini e le modalità previste all'interno delle Condizioni di assicurazione.



### Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza.

Puoi chiedere il frazionamento semestrale, con una maggiorazione del premio del 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.

Puoi pagare il premio tramite:

assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;

ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto;

denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui compresi di imposte per ciascun contratto.

Il premio è comprensivo di imposte.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa sarà efficace dalle ore 24,00 della data di pagamento del premio o della rata di premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione della polizza, e termina alla scadenza indicata nella Scheda di Polizza. In assenza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente.

Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.

### Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione; di seguito sono indicate le modalità per l'esercizio del diritto di recesso:

#### **Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale**

Nel contratto di durata annuale o poliennale puoi disdettare alla scadenza indicata in Polizza inviando una lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza.

#### **Diritto di recesso per poliennialità**

Nel contratto di durata poliennale puoi recedere alla scadenza di ogni singola annualità inviando una lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza.

#### **Diritto di recesso in caso di sinistro**

Se rientri nella Categoria dei Consumatori ai sensi dell'Articolo 3 del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, hai diritto di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

Nel caso in cui inoltri disdetta ricorda che la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile, secondo comma.

# Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto "Incendio Masi"

28/03/2026 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

## Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

## Società

Allianz S.p.A, con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: [allianz.spa@pec.allianz.it](mailto:allianz.spa@pec.allianz.it), sito Internet: [www.allianz.it](http://www.allianz.it)

Con riferimento all'ultimo **bilancio d'esercizio 2024** redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a **2.043** milioni di euro e il risultato economico di periodo pari a **110** milioni di euro.

Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet [www.allianz.it](http://www.allianz.it) e si riporta il valore dell'indice di solvibilità (Solvency Ratio) pari a **292%**.

Al contratto si applica la legge italiana.

## Prodotto



### Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e alle somme assicurate concordate con il contraente. Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

L'Impresa indennizza nei limiti, alle condizioni e con le modalità tutte della Polizza, i danni materiali direttamente causati alle partite assicurate indicate nella scheda di polizza, anche se di proprietà di terzi, da:

Incendio;

azione diretta e meccanica del fulmine;

Esplosione, Scoppio non causati da ordigni esplosivi;

caduta aeromobili, meteoriti e corpi volanti, loro parti o di cose da essi trasportate;

bang sonico determinato da superamento del muro del suono da parte di aeromobili ed oggetti in genere;

urto di veicoli, non appartenenti all'Assicurato o al Contraente né al suo servizio, in transito sulla pubblica via.

L'Impresa indennizza altresì:

i danni consequenziali intendendosi per tali i danni materiali, conseguenti agli eventi di cui sopra, causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, impianti di riscaldamento o condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di fluidi, quando gli eventi stessi abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse;

i guasti arrecati alle partite assicurate indicate nella scheda di polizza allo scopo di impedire o di arrestare l'Incendio;

le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare e smaltire nella discarica più vicina idonea per i residui del sinistro, fino alla concorrenza del 10 per cento dell'indennizzo liquidabile a termini di Polizza e limitatamente alle sole partite assicurate indicate nella scheda di polizza interessate dal danno;

i danni da incendio causati da dolo di terzi

Sono previste garanzie aggiuntive sempre operanti per tutte le sezioni sopra indicate come previsto dalle relative Condizioni di Assicurazione.

### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

La concedibilità delle garanzie aggiuntive opzionali sottoindicate potrà essere discrezionalmente valutata dall'Impresa.

- Ricorso terzi;
- Rischio locativo;
- Pannelli solari;
- Indennità aggiuntiva e maggiori spese;
- Eventi sociopolitici;
- Eventi atmosferici;
- Sovraccarico neve;
- Acqua condotta;

- Ricerca guasti;
- Guasti cagionati da ladri.



### Che cosa NON è assicurato?

<b>Rischi esclusi</b>	<p>Si intendono escluse, senza espressa pattuizione, le -cose particolari- per tali intendendosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;</li> <li>b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolori;</li> <li>c) schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici;</li> <li>d) modelli, stampi, timbri, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;</li> <li>e) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, marmi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico, scientifico od affettivo.</li> </ul>
-----------------------	---



### Ci sono limiti di copertura?

#### ESCLUSIONI

L'Impresa non indennizza i danni:	
a)	Verificatisi in occasione di: atti guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione;
b)	Verificatisi in occasione di: esplosione o da emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c)	causati da atti vandalici di terzi;
d)	causati da dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
e)	di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
f)	causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, maremoto, mareggiate, frane, valanghe, slavine;
g)	agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno Scoppio determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
h)	subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
i)	indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Partite assicurate indicate nella scheda di polizza.

#### SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO

E' previsto uno scoperto su alcune garanzie di polizza del 10%. Sono previste franchigie su alcune garanzie di polizza con il minimo di euro 250 ed un massimo di euro 1.5000.



### A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a Imprenditori Agricoli, Coltivatori Diretti ed Aziende Agricole che producono reddito agrario.

### Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 24%.

### COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano</li> <li>- tramite il sito internet dell'Impresa <a href="http://www.allianz.it">www.allianz.it</a> accedendo alla sezione Reclami.</li> </ul> <p>L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori, il termine di 45 giorni può essere sospeso per un massimo di 15 giorni.</p> <p>Ulteriori informazioni sui reclami relativi al comportamento degli Agenti, degli Intermediari bancari, dei broker e dei loro dipendenti e collaboratori sono consultabili sul sito internet <a href="http://www.allianz.it">www.allianz.it</a> nella sezione Reclami.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a>. Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>.</p>

**PRIMA DI RICORERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:**

<b>Arbitro Assicurativo (obbligatorio)</b>	<p>Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (<a href="http://www.arbitroassicurativo.org">www.arbitroassicurativo.org</a>) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.</p>
--	---

<b>Mediazione (obbligatoria)</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (Legge 9/8/2013, n. 98)
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	In caso di Sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.  Nel caso di lite transfrontaliera, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, accedendo al sito <a href="http://www.ec.europa.eu/fin-net">http://www.ec.europa.eu/fin-net</a> , o all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

<b>REGIME FISCALE</b>	
<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	<p><b>Trattamento fiscale dei premi:</b> Il premio corrisposto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni.</p> <p><b>Detraibilità/deducibilità fiscale dei premi:</b> In capo al Contraente Persona Fisica non compete alcun beneficio fiscale con riguardo al premio corrisposto; se Persona Giuridica, il premio è assoggettato al trattamento fiscale derivante dalle disposizioni regolanti il reddito complessivo applicabili ai soggetti aventi medesima natura.</p> <p><b>Tassazione delle somme percepite:</b> Le somme dovute dalla Società in dipendenza del Contratto non sono soggette ad imposta sul reddito delle persone fisiche, mentre, in caso di beneficiario persona giuridica, sono assoggettate al trattamento fiscale derivante dalle disposizioni regolanti il reddito complessivo applicabili ai soggetti aventi medesima natura.</p> <p>Il regime fiscale sopra descritto non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto.</p>
<b>Cosa è il diritto all'oblio oncologico?</b>	
<b>Diritto all'oblio oncologico</b>	<p>Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.</p> <p>Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.</p> <p>Per alcune patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link <a href="http://www.allianz.it/patologie-oncologiche-termini-ridotti">www.allianz.it/patologie-oncologiche-termini-ridotti</a>. Ai fini della formazione dell'"oblio oncologico", per conclusione del trattamento attivo della patologia si intende, in mancanza di recidive, la data dell'ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico.</p>
<b>Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico</b>	<p>Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo, ove previsto, del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</p>
<b>Effetti dell'oblio oncologico per le imprese</b>	<p>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.</p> <p>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</p>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. NELL'AREA INTERNET RISERVATA POTRANNO ESSERE ESEGUITE LE SEGUENTI ATTIVITA': CONSULTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI, SEGNALAZIONE DI UN SINISTRO, VARIAZIONE DELL'INDIRIZZO DEL CONTRAENTE.**

# Incendio Masi

## Assicurazione contro i danni

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Edizione 628 – GRA – 29/02/2020

Servizio Clienti



Per qualsiasi informazione,  
chiarimento o supporto

## Glossario

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

**Assicurazione:** il contratto di Assicurazione;

**Collezione:** raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria;

**Contraente:** la persona fisica o giuridica che stipula l'Assicurazione;

**Danno liquidabile:** danno determinato in base a tutte le Condizioni di assicurazione, entro il limite della somma assicurata, senza tenere conto di scoperti e franchigie eventualmente applicabili;

**Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;

**Franchigia:** la somma stabilita contrattualmente in cifra fissa che resta a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dal danno liquidabile;

**Impresa:** l'impresa assicuratrice;

**Incendio:** combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;

**Incombustibilità:** si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno;

**Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro dopo l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo eventualmente previsti in polizza;

**Lastre:** lucernari, lastre di cristallo, specchio, mezzo cristallo, vetro ed altri materiali trasparenti (anche con iscrizioni o decori), fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guida, esistenti tanto all'esterno che all'interno del fabbricato, stabilmente collocati su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole, e simili;

**Limite di indennizzo:** l'importo che rappresenta il massimo esborso della Società in relazione alle garanzie prestate;

**Periodo di Assicurazione:** durata dell'Assicurazione indicata nella scheda di polizza;

**Polizza:** il documento che prova l'Assicurazione;

**Premio:** la somma dovuta dal Contraente all'Impresa;

**Primo Rischio Assoluto:** forma di assicurazione che non prevede, in caso di sinistro, l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile;

**Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;

**Scoperto:** la somma stabilita contrattualmente calcolata in percentuale sul danno liquidabile e da esso detratta;

**Scoppio:** repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del -colpo d'ariete- non sono considerati Scoppio. Per -colpo d'ariete- si intende l'urto violento provocato in una conduttura dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione;

**Sinistro:** il fatto per il quale è prestata l'Assicurazione e dal quale è derivato il danno;

**Solaio:** il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature;

**Terrorismo:** qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di

## Glossario

Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico;

**Tetto:** l'insieme delle strutture portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.



Allianz S.p.A. - Sede Legale Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano - Telefono +39 02 7216.1 - Fax +39 02 2216.5000  
allianz.spa@pec.allianz.it - CF, Reg. Imprese MI n.05032630963 - Rapp. Gruppo IVA Allianz P.IVA n.01333250320  
Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v. - Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz  
Albo Gruppi Assicurativi n. 018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco

## Condizioni di assicurazione

**AVVERTENZA:** Le Condizioni di Assicurazione di seguito riportate indicano la disciplina generale applicabile al contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente/Assicurato, si precisa però che il contenuto del contratto di assicurazione potrà subire delle variazioni, ovvero contenere una personalizzazione delle disciplina ivi prevista, in base alle coperture assicurative effettivamente acquistate dal Contraente /Assicurato e concordate con l'intermediario di riferimento.

**AVVERTENZA:** In tutti in casi in cui le Condizioni di Assicurazione contengano il rinvio alla "Scheda di polizza" si precisa che il rinvio deve intendersi fatto al documento che costituisce parte integrante della polizza, che viene consegnato al momento della sottoscrizione della medesima e che riepiloga Somme Assicurate, Massimali, Limiti di indennizzo/Risarcimento nonché eventuali Scoperti e Franchigie.

### Indice

<b>DEFINIZIONI</b>	<b>4</b>
<b>CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE</b>	<b>4</b>
<b>CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO</b>	<b>5</b>
<b>IN CASO DI SINISTRO</b>	<b>7</b>
<b>BENI ASSICURATI</b>	<b>9</b>
<b>CONDIZIONI PARTICOLARI</b>	<b>13</b>
<b>CONDIZIONI ACCESSORIE SEMPRE OPERANTI</b>	<b>18</b>

## Condizioni di assicurazione

### DEFINIZIONI

Le definizioni di polizza non vengono riportate in questo documento Informativo, ma saranno presenti nella Polizza che Lei deciderà di sottoscrivere, poiché le stesse sono integralmente contenute nel Glossario.

### CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

#### ART. 1 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile, a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

Nel caso in cui esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, il Contraente o l'Assicurato, in caso di Sinistro, può chiedere l'intera indennizzo a uno solo degli assicuratori, il quale avrà diritto di regresso nei confronti degli altri per l'indennità corrisposta.

In caso di richiesta all'Impresa, essa liquiderà il Sinistro comunque entro il limite dell'indennizzo, al netto degli eventuali scoperti e/o franchigie.

#### ART. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del Premio.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa e sono dovuti per intero anche se sono frazionati in più rate. Se il Contraente non paga i Premi o le rate successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, dei Premi, fermi le successive scadenze e il diritto dell'Impresa al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.

#### ART. 3- MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### ART. 4 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In tal caso l'Impresa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio relativa al Periodo di assicurazione non trascorso.

Qualora il Contraente non sia un CONSUMATORE ai sensi dell'Art. 3 del D. lgs n. 206/05 (Codice del Consumo), valgono le seguenti disposizioni.

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennità, l'Impresa può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In tal caso, l'Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto delle imposte, la parte di premio relativa al periodo di assicurazione non trascorso.

#### ART. 5 - DURATA PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

## Condizioni di assicurazione

In mancanza di disdetta di una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

### **ART. 6- ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### **ART. 7 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### **ART. 8 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'Art.1898 del Codice Civile.

L'omissione della comunicazione di circostanze aggravanti il Rischio non comporta la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo o la cessazione dell'Assicurazione se è avvenuta senza dolo o colpa grave.

In tal caso l'Impresa ha il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior Rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

### **ART. 9- DICHIARAZIONE RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Le dichiarazioni inesatte od incomplete non comportano la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione dell'Assicurazione unicamente nel caso in cui siano avvenute senza dolo o colpa grave.

In tal caso l'Impresa ha il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente all'eventuale maggior Rischio non valutato per effetto di circostanze non note.

### **CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO**

#### **ART. 10 - RISCHIO ASSICURATO**

L'Impresa indennizza nei limiti, alle condizioni e con le modalità tutte della Polizza, i danni materiali direttamente causati alle partite assicurate indicate nella scheda di polizza, anche se di proprietà di terzi, da:

- Incendio;
- azione diretta e meccanica del fulmine esclusi i fenomeni elettrici;
- Esplosione, Scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta aeromobili, meteoriti e corpi volanti, loro parti o di cose da essi trasportate;
- bang sonico determinato da superamento del muro del suono da parte di aeromobili ed oggetti in genere;
- urto di veicoli, non appartenenti all'Assicurato o al Contraente né al suo servizio, in transito sulla pubblica via.

L'Impresa indennizza altresì:

## Condizioni di assicurazione

- i danni consequenziali intendendosi per tali i danni materiali, conseguenti agli eventi di cui sopra, causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, impianti di riscaldamento o condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di fluidi, quando gli eventi stessi abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse;
- i guasti arrecati alle partite assicurate indicate nella scheda di polizza allo scopo di impedire o di arrestare l'Incendio;
- le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare e smaltire nella discarica più vicina idonea per i residui del sinistro, fino alla concorrenza del 10 per cento dell'indennizzo liquidabile a termini di Polizza e limitatamente alle sole partite assicurate indicate nella scheda di polizza interessate dal danno;
- i danni da Incendio causati da dolo di terzi.

### ART. 11 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'Impresa non indennizza i danni:

- a) Verificatisi in occasione di: atti guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione;
- b) Verificatisi in occasione di: esplosione o da emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati da atti vandalici di terzi;
- d) causati da dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- e) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- f) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, maremoto, mareggiate, frane, valanghe, slavine;
- g) agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno Scoppio determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Partite assicurate indicate nella scheda di polizza;

Si intendono altresì escluse, senza espressa pattuizione, le -cose particolari- per tali intendendosi:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolori;
- c) schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici;
- d) modelli, stampi, timbri, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- e) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, marmi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico, scientifico od affettivo.

## Condizioni di assicurazione

### ART. 12 - TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Impresa. Spetta, in particolare, al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere corrisposto se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

### ART. 13 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

L'Impresa ha sempre il diritto di effettuare ispezioni sulle partite assicurate indicate nella scheda di polizza e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

### IN CASO DI SINISTRO

#### ART. 14 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa ai sensi dell'Art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o all'Impresa entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, anche ai sensi dell'Art.1915 del Codice Civile. Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all'Impresa;
- d) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre partite assicurate indicate nella scheda di polizza esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dall'Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

In caso di danno alle merci deve mettere altresì a disposizione dell'Impresa la documentazione contabile di magazzino.

#### ART. 15 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dall'Impresa o da un Perito da questa incaricato con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti,
- b) fra due Periti nominati uno dall'Impresa ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire

## Condizioni di assicurazione

nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle due Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà tra le parti.

### **ART. 16 - MANDATO DEI PERITI**

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze aggravanti il Rischio non comunicate;
- c) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.14;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle Partite assicurate indicate nella scheda di polizza, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.17;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, demolizione e sgombero. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 15 lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, lasciando impregiudicata qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

### **ART. 17- VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO**

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della Polizza, l'attribuzione del valore che le partite assicurate indicate nella scheda di polizza (illese, danneggiate o distrutte) avevano al momento del Sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I - Fabbricati, si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;

II - Macchinario, attrezzatura, arredamento (escluse -cose particolari) si stima il costo di rimpiazzo delle partite assicurate indicate nella scheda di polizza con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

III - Merci - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.

Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.

## Condizioni di assicurazione

L'ammontare del danno si determina:

- per i fabbricati (punto I) applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui del sinistro. Nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30 per cento del valore del fabbricato, l'Impresa pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro un anno dalla data di accettazione della liquidazione.
- per macchinario, attrezzatura arredamento e merci (punti II e III) deducendo dal valore delle partite assicurate indicate nella scheda di polizza il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Con riferimento alle raccolte o collezioni in genere l'Impresa risarcirà il valore dei singoli pezzi distrutti o danneggiati escluso qualsiasi conseguente deprezzamento delle raccolte o collezioni medesime o delle rispettive parti.

### **ART. 18 - ASSICURAZIONE PARZIALE**

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del Sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, l'Impresa risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Tuttavia, in caso di Sinistro non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile per quelle partite assicurate indicate nella scheda di polizza la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20 per cento. Se detto limite del 20 per cento risultasse superato, la regola proporzionale verrà applicata per l'eventuale eccedenza, fermo in ogni caso che l'indennizzo, per ciascuna partita assicurata indicata nella scheda di polizza, non potrà superare la somma assicurata. In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito una o più partite soggette all'applicazione del disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile, qualora l'ammontare del danno complessivamente accertato per tutte le partite (determinato secondo i criteri sopra esposti, limitatamente alle sole cose danneggiate e distrutte) risulti uguale o inferiore a Euro 10.000, l'Impresa indennizzerà tale danno alle condizioni tutte di polizza senza applicazione della regola proporzionale.

### **ART. 19 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO**

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile., l'Impresa non può essere tenuta a pagare, per ciascuna partita o garanzia, una somma maggiore di quella assicurata.

### **ART. 20 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto a termini di Polizza entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno. Ove sia stato aperto un procedimento giudiziario a carico del Contraente e/o dell'Assicurato relativo al Sinistro è facoltà dell'Impresa posticipare il pagamento dell'Indennizzo sino alla conclusione del procedimento stesso. Ogni pagamento dell'Indennizzo verrà effettuato, salvo opposizione da parte di creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignorati o ipotecari sugli enti assicurati, ai sensi dell'Art. 2742 del Codice Civile.

### **BENI ASSICURATI**

## Condizioni di assicurazione

PARTITE ASSICURATIVE OPERANTI SOLO SE RICHIAMATE SULLA SCHEDA DI POLIZZA E SOLO SE SONO RIPORTATE, SULLA SCHEDA STESSA, LE SOMME ASSICURATE E I RELATIVI PREMI

### FABBRICATI

Locali, di proprietà o affittati dall'assicurato senza considerare il terreno, comprese cantine e scantinati e precisamente:

- l'intera costruzione edile compresi fissi, infissi, silos ed opere di fondazione od interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione (attrezzatura fissa delle stalle, tipo mungitrici, gru ecc.), affreschi e statue non aventi valore artistico.

#### *Destinazione dei fabbricati*

Categoria 1 - Fabbricato agricolo ad uso abitazione civile (compresa eventuale attività di agriturismo) incluso il deposito di macchine e attrezzi agricoli e locali fino ad un massimo di 1/3 della superficie complessiva adibiti ad altre attività complementari (piccolo artigianato od altri lavori manuali previsti dalla "legge sulla montagna") comunque senza deposito di fieno e paglia.

Categoria 2 - Corpo unico composto da fabbricato agricolo ad uso abitazione civile (compresa eventuale attività di agriturismo) incluso il deposito di macchine e attrezzi agricoli e locali fino ad un massimo di 1/3 della superficie complessiva adibiti ad altre attività complementari (piccolo artigianato od altri lavori manuali previsti dalla legge sulla montagna) contiguo o adiacente o distante meno di tre metri ad altro fabbricato adibito a tutte le attività agricole incluso deposito di fieno e paglia.

Categoria 3 - Stalla e deposito di fieno e paglia in blocco separato.

Categoria 4 - Fabbricato adibito a tutte le attività agricole escluso deposito di fieno e paglia

#### *Caratteristiche costruttive dei fabbricati*

##### Tipo A

- Strutture portanti verticali esterne, pareti esterne e copertura del tetto in materiale incombustibile.
- Solai e strutture portanti interne e struttura portante del tetto anche in materiale combustibile.
- Strutture portanti esterne e pareti esterne possono essere costruite anche in materiale combustibile fino ad un massimo del 25 per cento della superficie esterna complessiva.
- Rivestimenti e impermeabilizzazione possono essere in materiale combustibile.
- Altre costruzioni adiacenti che non corrispondono alle descrizioni di cui sopra sono tollerate se non superano 1/10 della superficie sulla quale insiste l'edificio principale.

##### Tipo B

- Strutture portanti verticali esterne, pareti esterne e copertura del tetto in materiale incombustibile.
- Solai e strutture portanti interne e struttura portante del tetto anche in materiale combustibile.
- Strutture portanti esterne e pareti esterne possono essere costruite anche in materiale combustibile fino ad un massimo del 45 per cento della superficie esterna complessiva. Rivestimenti e impermeabilizzazione possono essere in materiale combustibile.
- Altre costruzioni adiacenti che non corrispondono alle descrizioni di cui sopra sono tollerate se non superano 1/10 della superficie sulla quale insiste l'edificio principale.

## Condizioni di assicurazione

### Tipo C

- Strutture portanti verticali esterne, pareti esterne e copertura del tetto in materiale incombustibile.
- Solai e strutture portanti interne e struttura portante del tetto anche in materiale combustibile.
- Strutture portanti esterne e pareti esterne possono essere costruite anche in materiale combustibile fino ad un massimo del 70 per cento della superficie esterna complessiva.
- Rivestimenti e impermeabilizzazioni possono essere in materiale combustibile.
- Altre costruzioni adiacenti che non corrispondono alle descrizioni di cui sopra sono tollerate se non superano 1/10 della superficie sulla quale insiste l'edificio principale.

### Tipo D

- Solai e strutture portanti interne e struttura portante del tetto anche in materiale combustibile.
- Strutture portanti esterne, pareti esterne e coperture del tetto possono essere costruite anche in materiale combustibile per una percentuale superiore al 70 per cento della superficie esterna complessiva.
- Rivestimenti e impermeabilizzazioni possono essere in materiale combustibile.

### **CONTENUTO - ARREDAMENTO**

di abitazioni civili: si intende come tale il complesso mobiliare per l'arredamento dei locali di abitazione, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, computer e relativa attrezzatura, elettrodomestici e quant'altro inerente all'abitazione nonché all'attività di -agriturismo-, compresi i beni portati dai clienti.

Sono inclusi, ad eccezione di quanto indicato nei rischi esclusi per le

- cose particolari:

- quadri, dipinti, affreschi, mosaici, marmi, statue, raccolte scientifiche, antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi, cose aventi valore artistico; i quadri e gli oggetti d'arte aventi valore singolo superiore a Euro 10.000 sono esclusi dall'Assicurazione;

- gioielli, oggetti, anche solo in parte, in platino od oro, pietre preziose e perle naturali o coltivate, collezioni e raccolte di oggetti preziosi, nonché carte valori, denaro e titoli di credito in genere, valori bollati e postali, buoni pasto, schede telefoniche, biglietti di lotterie e di Società di trasporto, tessere di parcheggio nonché ogni altro documento o carta rappresentante un valore anche se destinato alla vendita, con il limite di indennizzo complessivo di Euro 5.000.

Si intendono altresì compresi gli enti posti nelle dipendenze (cantine, soffitte, box) anche non comunicanti con i locali di abitazione adibite ad uso domestico, personale e per il tempo libero.

Sono esclusi i veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria.

- per altri usi: si intende come tale l'attrezzatura e quant'altro riposto all'interno dei vari locali, come risulta dalla scheda di polizza, con esclusione di quanto assicurato alle voci -Merci- -Scorte e attrezzature-

-Macchine ed attrezzature agricole- -Bestiame- -Fieno e paglia-.

### **MERCI - SCORTE ED ATTREZZATURE**

Prodotti agricoli – escluso fieno e paglia – sementi, scorte nel silo, trucioli di legno, mangimi, concimi, antiparassitari, carburanti compreso contenitori in genere, depositati all'interno dell'azienda agricola, attrezzatura e merce destinata alle attività complementari artigianali.

### **MACCHINE ED ATTREZZATURE AGRICOLE**

Carri, finimenti, installazioni mobili, attrezzature agricole e macchine nell'ambito dell'azienda (esclusi, grandi trebbiatrici con i relativi filtri, presse per paglia, mietitrebbiatrici, macchine per la lavorazione della canapa, essiccatori

## Condizioni di assicurazione

mobili per cereali e fieno), trattori compreso i danni da esplosione del carburante nel proprio serbatoio, il tutto di proprietà dell'Assicurato, e ovunque trovantisi anche durante il lavoro nel territorio italiano.

### **BESTIAME**

Bovini non tenuti in singoli box, cavalli, pecore, altri animali da cortile per un valore massimo di Euro 500, suini per un valore massimo di Euro 5.000, in stalla e all'aperto su terreni coltivati dall'assicurato, su pascoli incluse le malghe e le strade che portano sulle malghe.

### **FIENO E PAGLIA**

Esclusivamente quello depositato nei fienili assicurati in Polizza, per una quantità massima di 300 quintali.

### **LASTRE**

L'Impresa indennizza, a -Primo Rischio Assoluto-, i danni materiali direttamente causati alle lastre di cristallo, vetro e altri materiali trasparenti.

Sono indennizzate le spese sostenute per la sostituzione delle lastre danneggiate con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche, comprensive dei costi di trasporto e installazione.

Nel caso di danni agli specchi, sono compresi anche quelli subiti dalle relativi cornici.

Non sono comunque comprese le rotture:

- derivanti da operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od i relativi supporti, sostegni o cornici;
- derivanti da rimozione delle suddette lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- di lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente polizza non fossero integre ed esenti da difetti.

Non costituiscono rotture indennizzabili le scheggiature e le rigature.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato, per singolo Sinistro, fino a concorrenza della somma assicurata indicata sulla scheda di polizza per questa garanzia, con detrazione di una Franchigia di Euro 100 e con l'applicazione di un Limite di Indennizzo per singola lastra di Euro 2.500.

### **FENOMENO ELETTRICO**

L'Impresa indennizza a -Primo Rischio Assoluto-, i danni di correnti, di scariche o di altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, ivi compresa l'azione del fulmine, a macchine e impianti elettrici, nonché a impianti e apparecchiature elettroniche, personal computer, apparecchi e circuiti compresi.

Sono sempre esclusi i danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore o il fornitore.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, per singolo Sinistro, fino a concorrenza della somma assicurata indicata sulla scheda di polizza per questa garanzia, con detrazione di uno Scoperto del 10 per cento con il minimo di Euro 250.

### **DANNI DI INTERRUZIONE D'ESERCIZIO A DIARIA**

## Condizioni di assicurazione

L'Impresa indennizza, fino a concorrenza della somma assicurata (diaria) indicata sulla scheda di polizza per questa garanzia, in deroga al disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile, i danni indiretti derivanti da una interruzione, totale o parziale, dell'attività indicata nella scheda di polizza causata da un Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, purché l'Indennizzo derivante da tale Sinistro sia pari o superiore a Euro 150.000.

Misura dell'indennità giornaliera(diaria)

Per ogni giorno di inattività totale dell'azienda agricola assicurata è convenuta una indennità giornaliera (diaria), stabilita sulla base della dichiarazione del Contraente.

Per i giorni in cui l'attività è solo parziale, la diaria si intende ridotta in proporzione. Detta indennità giornaliera verrà riconosciuta per i primi 180 giorni di inattività totale oltre i primi 5 giorni.

Nessun Indennizzo sarà riconosciuto per i danni da inattività verificatisi nel giorno del Sinistro e fino alle ore 24 del quinto giorno consecutivo di apertura.

Determinazione del danno

Denunciato un Sinistro per il quale si richiede l'Indennizzo a termini della presente garanzia, si procederà alla liquidazione dell'Indennizzo determinando:

- il numero di giorni consecutivi riconosciuti sufficienti a ripristinare la normale attività dell'Assicurato;
- per quanti giorni la diaria sia dovuta per intero;
- per quanti giorni la diaria sia dovuta solo parzialmente e la quota dovuta per ciascun giorno.

Sono altresì indennizzate le spese supplementari necessariamente documentate e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o ridurre la perdita, nel limite però del risparmio ottenuto sulla perdita che sarebbe stata altrimenti indennizzabile in base alle condizioni previste dalla garanzia.

Non sono considerati giorni di interruzione dell'attività quelli durante i quali l'attività stessa sarebbe stata in ogni modo sospesa, anche se il Sinistro non si fosse verificato.

Esclusioni

Sono sempre esclusi i danni da interruzione di esercizio:

- conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
- revisioni, modifiche, miglioramenti o trasformazione degli impianti, nonché rinnovazione dei sistemi di esercizio, effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
- verificatisi in occasione di terremoto, inondazione, alluvioni e allagamenti.

Inoperatività della garanzia

La presente garanzia non sarà più operante in caso di fallimento o di ammissione dell'Assicurato alle altre procedure concorsuali.

### CONDIZIONI PARTICOLARI

#### RICORSO TERZI

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza della somma assicurata indicata sulla scheda di polizza per questa garanzia, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese (quale

## Condizioni di assicurazione

civilmente responsabile a sensi di Legge) per danni materiali direttamente causati alle cose di terzi, da Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente, subiti dai terzi medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro, entro la somma assicurata indicata nella scheda di polizza e sino alla concorrenza del 10 per cento della somma assicurata stessa.

Ai soli fini della presente garanzia, il Sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- c) le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché delle Società medesime, l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a).

L'Assicurato deve immediatamente informare l'Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l'Impresa avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa.

### **RISCHIO LOCATIVO**

L'Impresa, nel caso in cui l'Assicurato sia conduttore non proprietario dei fabbricati la cui ubicazione è riportata in polizza, fino a concorrenza della somma assicurata indicata sulla scheda di polizza per questa garanzia e nei casi di responsabilità dell'Assicurato stesso - ai sensi degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile - risarcisce i danni materiali e diretti cagionati ai fabbricati tenuti in locazione da Sinistro, indennizzabile a termini di Polizza, causato da incendio, Esplosione o Scoppio.

Qualora la somma assicurata indicata nella scheda di polizza a questo titolo dovesse risultare inferiore al valore dei fabbricati calcolato a termini dell'Art. 17, troverà applicazione la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

### **PANNELLI SOLARI (QUESTA PARTITA E' SELEZIONABILE SOLO SE E' STATA SELEZIONATA LA GARANZIA AGGIUNTIVA -EVENTI ATMOSFERICI-)**

A parziale deroga di quanto previsto nelle esclusioni specifiche della garanzia aggiuntiva -Eventi atmosferici-, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dai pannelli solari termici e fotovoltaici, installati sui tetti ovvero montati su

## Condizioni di assicurazione

strutture fisse saldamente ancorate al terreno, causati da eventi atmosferici quali uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve.

Restano esclusi i danni derivanti da:

- errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione, di installazione e di fabbricazione;
- vizi di materiale o del prodotto;
- carenza di manutenzione, usura, logoramento, corrosione, ossidazione, ruggine, incrostazione o deperimento;
- gelo; naturale e/o graduale deterioramento, anche se causato da effetti degli agenti atmosferici.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, per singolo Sinistro, fino a concorrenza della somma assicurata indicata sulla scheda di polizza per questa garanzia, con detrazione di uno Scoperto del 10 per cento con il minimo di Euro 250.

### INDENNITA' AGGIUNTIVA E MAGGIORI SPESE

L'Impresa, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza - che non riguardi le garanzie -Lastre-, -Fenomeno elettrico-, -Ricerca Guasti-, -Guasti cagionati dai ladri-, -Ricorso terzi- e -Rischio locativo- e che non riguardi le spese di demolizione e sgombero di cui all'Art. 10, riconosce un'indennità aggiuntiva quantificabile nella misura del 10 per cento dell'Indennizzo, con il massimo di Euro 50.000, fermo quanto stabilito dall'Art. 19. Qualora, oltre alla presente garanzia operi anche la garanzia -Danni di interruzione d'esercizio a diaria-, l'indennità aggiuntiva verrà riconosciuta solo nel caso in cui quest'ultima risulti di importo maggiore rispetto a quello liquidabile ai termini della garanzia -Danni di interruzione d'esercizio a diaria- e solo per la parte eccedente.

L'Impresa, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata e fino a concorrenza di Euro 5.000 per sinistro, indennizza le spese straordinarie documentate purché necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate.

La garanzia è comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei 30 giorni successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro.

L'Impresa non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento delle merci.

dei macchinari e delle attrezzature imputabili a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

### EVENTI SOCIOPOLITICI

L'Impresa, a parziale deroga dell'Art. 11 lettere a) e c) delle Condizioni di Assicurazione, indennizza:

- a) i danni materiali alle partite assicurate indicate nella scheda di polizza direttamente causati da incendio, Esplosione e Scoppio, caduta di aeromobili, loro parti e cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di atti vandalici, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di Terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- b) gli altri danni materiali direttamente causati agli enti assicurati (anche a mezzo di ordigni esplosivi) da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti dolosi compresi quelli vandalici, di Terrorismo o di sabotaggio.

L'Impresa non risponde dei danni:

- 1) causati da dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;

## Condizioni di assicurazione

2) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;  
3) verificatisi nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto od in occasione di serrate;

4) causati da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre. La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, e' operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione (non militare) della proprietà in cui si trovano le partite assicurate indicate nella scheda di polizza con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, l'Impresa non indennizzerà i danni di cui al punto b) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla scheda di polizza. L'Impresa e il Contraente hanno la facoltà, in qualunque momento di recedere dalla garanzia prestata con la presente estensione, mediante preavviso di giorni 30 (trenta) da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso da parte dell'Impresa, questa provvederà al rimborso della quota di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso. Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di uno Scoperto del 10 per cento con il minimo di Euro 1.500 e con l'applicazione di un Limite d'Indennizzo pari al 50 per cento della somma assicurata indicata nella scheda di polizza ed il massimo di Euro 1.000.000 per i danni conseguenti ad atti di Terrorismo e pari all'80 per cento per ogni altro Sinistro indennizzabile ai termini della presente clausola.

### **EVENTI ATMOSFERICI (QUESTA GARANZIA NON E' OPERANTE PER I FABBRICATI CON CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DI TIPO D)**

L'Impresa, a parziale deroga dell'Art. 11 lettera f) delle Condizioni di Assicurazione, indennizza i danni materiali alle partite assicurate indicate nella scheda di polizza direttamente causati da:

1) uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non.

2) bagnatura, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

L'Impresa non indennizza i danni:

a) causati da:

- intasamento o traboccamento di gronde, pluviali e sistemi di scarico con o senza rottura degli stessi;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali, mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- umidità, stillicidio, trasudazione, infiltrazione;
- cedimento, franamento o smottamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

b) subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne, antenne, pannelli solari e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;

## Condizioni di assicurazione

- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre di cemento amianto, fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine;
- fabbricati con caratteristiche costruttive di tipo D.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di uno Scoperto del 10 per cento con il minimo di Euro 500 ed il massimo di Euro 2.500 e con l'applicazione di un Limite d'Indennizzo pari all'80 per cento della somma assicurata indicata nella scheda di polizza.

### SOVRACCARICO NEVE

A parziale deroga di quanto previsto nelle esclusioni specifiche della garanzia aggiuntiva -Eventi atmosferici-, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati alle partite assicurate indicate nella scheda di polizza dal crollo o collasso totale o parziale di fabbricati, anche aperti ai lati, e di tettoie dovuto a sovraccarico per eccessivo accumulo di neve sui tetti.

Sono esclusi i danni:

- causati da gelo, ancorché conseguente ad evento previsto dalla presente estensione di garanzia;
- a fabbricati e tettoie non conformi alle norme di legge e di eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi, nonché, in tal caso, alle altre partite assicurate indicate nella scheda di polizza dal crollo totale o parziale degli stessi;
- a fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), nonché, in tal caso, agli altri beni assicurati dal crollo totale o parziale degli stessi;
- a serre, a baracche e altre strutture in legno o plastica, a capannoni pressostatici ed a tensostrutture, nonché agli altri beni assicurati, dal crollo totale o parziale degli stessi;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere e ad impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con uno Scoperto del 10 per cento per ogni Sinistro con il minimo di Euro 1.500.

In nessun caso l'Impresa pagherà, per uno o più sinistri e per anno assicurativo, un importo superiore al 40 per cento della somma assicurata indicata nella scheda di polizza. Tale Limite di Indennizzo è da intendersi comunque comprensivo della Indennità aggiuntiva eventualmente spettante.

### ACQUA CONDOTTA (QUESTA GARANZIA E' SELEZIONABILE SOLO PER FABBRICATI AD USO ABITAZIONE CIVILE E SE SONO STATE SELEZIONATE LE GARANZIE "EVENTI SOCIOPOLITICI" ED "EVENTI ATMOSFERICI")

Limitatamente ai fabbricati ad uso abitazione civile, l'Impresa indennizza:

- i danni materiali alle Partite assicurate indicate nella scheda di polizza direttamente causati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici, esclusi quelli di estinzione, esistenti nei fabbricati assicurati e/o contenenti le cose assicurate.

Sono esclusi i danni causati da:

- a) umidità, stillicidio e gelo, ancorché dovuti a rottura;
- b) traboccamento o rigurgito di fognature, scarichi e pluviali;

## Condizioni di assicurazione

c) usura, corrosione e mancata manutenzione.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con detrazione, per singolo Sinistro, di uno Scoperto del 10 per cento con il minimo di Euro 250.

### **RICERCA GUASTI (QUESTA GARANZIA E' SELEZIONABILE SOLO PER FABBRICATI AD USO ABITAZIONE CIVILE E SE SONO STATE SELEZIONATE LE GARANZIE -EVENTI SOCIOPOLITICI , -EVENTI ATMOSFERICI- ED -ACQUA CONDOTTA-)**

Limitatamente ai fabbricati ad uso abitazione civile, l'Impresa indennizza, fino a concorrenza di Euro 2.000 per uno o più Sinistri che avvengano nel corso dell'annualità assicurativa:

- le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le condutture, compresi i relativi raccordi, collocate nei muri e nei pavimenti, che hanno

- le spese necessariamente sostenute a tale scopo, per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 250.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con detrazione, per singolo Sinistro, di una Franchigia di Euro 250.

### **GUASTI CAGIONATI DA LADRI (QUESTA GARANZIA E' SELEZIONABILE SOLO PER FABBRICATI AD USO ABITAZIONE CIVILE)**

Limitatamente ai fabbricati ad uso abitazione civile, l'Impresa indennizza, i guasti cagionati dai ladri, a -Primo Rischio Assoluto- e fino a concorrenza di Euro 1.500 per sinistro, ai locali di abitazione o ai serramenti posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi in occasione di furto o nel tentativo di commetterlo. Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con detrazione, per singolo Sinistro, di una Franchigia di Euro 250.

### **CONDIZIONI ACCESSORIE SEMPRE OPERANTI**

#### **COLPA GRAVE**

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti derivanti dagli eventi per i quali è prestata la Polizza, causati con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata e delle persone per il fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

#### **ANTICIPO INDENNIZZI**

L'Assicurato, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, avrà diritto di ottenere a sua richiesta e previa presentazione di fideiussione bancaria adeguata e conforme allo schema predisposto dall'Impresa, il pagamento di un acconto pari al 50 per cento dell'importo corrispondente al presumibile indennizzo che risultasse dovuto in base agli elementi acquisiti, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso con il limite massimo dell'importo corrispondente al valore che le cose danneggiate avevano al momento del Sinistro, con esclusione pertanto dell'importo corrispondente alla maggiore indennità per valore a nuovo, se per questo valore le cose danneggiate sono assicurate.

Qualora l'Assicurato non presenti la fideiussione di cui sopra, egli avrà ugualmente diritto di ottenere - a sua richiesta - un acconto sull'Indennizzo, sempre che non siano emersi motivi di eccezione ai sensi di Polizza e che il danno sia di prevedibile ammontare superiore a Euro 200.000; in questo caso l'acconto non potrà superare l'importo del 50 per

## Condizioni di assicurazione

cento del presumibile indennizzo minimo computato secondo le modalità di cui al paragrafo precedente, con il Limite d'Indennizzo di Euro 500.000.

In entrambi i casi l'acconto non potrà essere corrisposto prima che siano trascorsi 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro e decorsi almeno 30 giorni dalla data della richiesta dell'anticipo.

L'acconto anzidetto non costituisce, in alcun caso, né un riconoscimento di qualsiasi diritto all'Indennizzo, né una rinuncia alle eccezioni e contestazioni, anche se fondate su elementi acquisiti prima di tale versamento.

L'Assicurato si impegna, quindi, qualora risultassero insussistenti o cessati i presupposti del versamento, a restituire l'anticipo ottenuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, entro 30 giorni dalla data di eccezione.

### **ONORARIO PERITI**

L'Impresa, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, rimborserà a -Primo Rischio Assoluto- le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito. La presente estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza del 2 per cento dell'Indennizzo con il Limite di Indennizzo di Euro 5.000 per uno o più Sinistri che avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, fermo quanto stabilito dall'Art. 19.

### **ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO A NUOVO (QUESTA CONDIZIONE NON E' OPERANTE PER I FABBRICATI CON CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DI TIPO D)**

Premesso che per -valore a nuovo- s'intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area; - per i macchinari, le attrezzature e l'arredamento, il costo di rimpiazzo delle partite assicurate indicate nella scheda di polizza con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali; a parziale deroga dell'Art. 17 delle Condizioni di Assicurazione, si conviene di stipulare l'Assicurazione in base al suddetto -valore a nuovo- alle condizioni di seguito indicate.

1. In caso di Sinistro si determina per ogni partita separatamente:

- a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione -valore a nuovo- non esistesse;
- b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui alla lettera a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al -valore a nuovo-.

2. Agli effetti dell'Art. 18 delle Condizioni di Assicurazione, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:

- a) superiore od uguale al rispettivo -valore a nuovo-, è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- b) inferiore al rispettivo -valore a nuovo-, ma superiore al valore al momento del Sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale -assicurazione a nuovo-, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- c) eguale o inferiore al valore al momento del Sinistro, diventa nullo.

3. Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchinario, attrezzatura o arredamento, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente ai punti I) e II) dell'Art. 17.

4. Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area

## Condizioni di assicurazione

del territorio nazionale se non derivi aggravio per l'Impresa, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

5. L'Assicurazione in base al -valore a nuovo- riguarda soltanto fabbricati, macchinari, attrezzature o arredamento di reparti in stato di attività e non opera per i fabbricati con caratteristiche costruttive di tipo D.

6. Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di Polizza.

### **INDICIZZAZIONE**

Premesso che:

- con l'espressione -Indice- si intende l'indice mensile nazionale dei

- Prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati- pubblicato dall'ISTAT;

- con l'espressione -Indice di riferimento annuale- si intende l'indice relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio oppure il mese di decorrenza della Polizza se la prima rata annuale di premio non è ancora scaduta;

si conviene che alla scadenza di ogni rata annuale di Premio le somme assicurate indicate nella scheda di polizza, i Limiti di Indennizzo (non espressi in percentuale) previsti in Polizza nonché il Premio stesso si intendono adeguati in conformità al rapporto tra l'indice di riferimento annuale e quello immediatamente precedente.

Sono esclusi da tale indicizzazione gli scoperti/franchigie eventualmente previsti. Qualora l'indice ISTAT non fosse più disponibile, l'Impresa si riserva di adottare un indice equipollente, previa comunicazione al Contraente e ferme restando le modalità di indicizzazione sopra indicate.

### **REDDITO AGRARIO**

Il Contraente dichiara che i fabbricati sono classificati come costruzioni rurali e /o che le parti assicurate indicate nella scheda di polizza sono impiegate per l'esercizio di attività atte a produrre reddito agrario ai sensi del D.P.R. n. 917/86 ed eventuali successive modifiche agli effetti delle Imposte Dirette.